

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni, 5 settembre 2005, n. 2025/05

Art. 35 CCRL 26.11.2004: integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale: circolare.

Attesi i numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Agenzia, riguardanti le modalità applicative di cui all'art. 35 del CCRL 26.11.2004, (concernenti le modalità di retribuzione delle prestazioni straordinarie rese dal personale dipendente in occasione di consultazioni elettorali o referendarie), si rappresenta quanto segue:

1 Compenso spettante al personale che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie presta attività straordinaria

Prima di passare a qualsivoglia analisi nel merito è opportuno porre in dovuta evidenza il fatto che le disposizioni di cui al richiamato art. 35 prevedono che «... In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art. 56.» (del CCRL 01.08.2002).

Tanto sta a significare che, per quanto non esplicitamente indicato nel richiamato articolo. 35, l'istituto in parola trova la propria regolamentazione non per il tramite delle previsioni di cui all'art. 56 ma nelle più generali clausole contrattuali dettate in materia di straordinario (artt. 17 e 18 del CCRL 01.08.2001 e art. 6 CCRL 25.07.2001).

Pertanto, trattandosi di attività straordinaria, le Amministrazioni in indirizzo, qualora chiamate all'applicazione del presente istituto, dovranno fare riferimento, ai fini della quantificazione degli emolumenti in oggetto, a quanto disciplinato dall'art. 17 del CCRL 01.08.2002, (fatti salve, naturalmente, le eventuali esplicite previsioni rese dall'art. 35 per quanto concerne specifiche tipologie di prestatori di lavoro).

Di conseguenza, l'ammontare complessivo degli emolumenti, spettanti al prestatore di lavoro, dovrà prevedere le maggiorazioni orarie analiticamente indicate nell'art. 17, comma 5, e differenziate a seconda della tipologia di prestazione (diurna, festiva o notturna, notturna/festiva), secondo i criteri stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo.

Al dipendente spetterà, per ogni ora effettivamente prestata, il riconoscimento della normale retribuzione oraria, prevista dai vigenti tabellari, incrementata di un compenso calcolato dividendo per 156 il valore economico mensile, comprensivo del rateo previsto per la tredicesima mensilità, delle sole, seguenti, voci economiche.

- a) Posizione economica iniziale di ogni categoria;
- b) incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria;
- c) l'indennità integrativa speciale.

(per quanto concerne la peculiare disciplina di calcolo da applicarsi nei confronti del personale a part time orizzontale vedasi *infra* punto 3 della presente circolare).

Atteso il fatto che sussistono due diversi trattamenti economici tabellari (tabelle E bis ed F del CCRL 26.11.2004) sarà cura dell'Ente, preposto alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa, operare la corretta determinazione della base di calcolo differenziandola a seconda della tipologia del personale chiamato allo svolgimento della prestazione straordinaria.

Si precisa che, stante il combinato disposto di cui agli art. 17 CCRL 01.08.2002 e 35 CCRL 26.11.2004, nonché dell'art. 21, comma 2 lett b) del CCRL 26.11.2004, rientrano a tutti gli effetti all'interno della base di calcolo, anche i più elevati importi di indennità integrativa di cui all'art. 22, comma 3 CCRL 26.11.2004.

A contrario, ferme restando le disposizioni contrattuali in materia, l'indennità di comparto, ancorché voce fissa e continuativa, con carattere di generalità, ma diversa e distinta dalle altre componenti retributive stipendiali (art. 26 CCRL 26.11.2004) non rientrando tra le voci di calcolo per la determinazione dell'ammontare del compenso di cui all'art. 17 CCRL 01.08.2002, non deve essere considerata ai fini della determinazione del compenso per prestazione straordinaria.

Il fatto che la struttura retributiva spettante ai dipendenti sia stata innovata nella propria articolazione, a seguito della sottoscrizione del CCRL 26.11.2004 (art. 22, commi 2 e 3) in particolar modo per quanto concerne l'indennità integrativa speciale (che, a far data dall'1 gennaio 2003, cessa di essere corrisposta quale singola voce della retribuzione e viene conglobata all'interno della voce stipendio tabellare), non muta la base di calcolo stabilita dal vigente art. 17 del CCRL 01.08.2002 ma, semplicemente, riconduce le voci economiche da 3 a 2 mantenendo invariato il valore complessivo finale.

2 Riposo compensativo

L'art. 35 del CCRL 26.11.2004 prevede che il dipendente che svolga attività lavorativa in occasione di consultazioni elettorali o referendarie abbia diritto, oltre al relativo compenso, "... ad un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate".

Lo stesso articolo prosegue asserendo che, ove le ore prestate siano quantitativamente pari o maggiori a quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria, il riposo compensativo è pari ad una giornata lavorativa e che, comunque, il godimento della giornata di riposo compensativa non deve determinare una riduzione del debito orario.

Le fattispecie delineate dall'articolo in narrativa sono duplici e vanno, di conseguenza, analizzate singolarmente.

La scriminante tra le due ipotesi è determinata dalla durata delle prestazioni rispetto alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria.

È opportuno sottolineare che il contratto non fa riferimento all'orario individuale di servizio di ciascun dipendente né alla sua articolazione o distribuzione ma ad un valore convenzionale che, dalla lettura logico sistematica della legislazione in materia, si desume essere determinato dalla settimana di calendario, che costituisce, congiuntamente alla quantificazione oraria resa dalla contrattazione collettiva vigente (36 ore settimanali; art. 17 CCNL 6/7/95), il parametro di riferimento dell'orario massimo settimanale sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione all'intera settimana lavorativa (Cass.Sez. lav n. 15419 del 04.12.2000).

Ne consegue che per durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria dove intendersi il rapporto tra le previste 36 ore di ordinario servizio settimanali (art. 17 CCNL 6/7/95) e le giornate lavorative (5 o 6 giornate settimanali).

In altre parole, la durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria è da considerarsi pari a 7 ore e 12 minuti (36 ore settimanali suddivise su 5 giorni lavorativi) ovvero di 6 ore (36 ore settimanali suddivise su 6 giorni lavorativi).

Tanto premesso e passando alle singole tipologie si rende quanto segue:

a) attività straordinaria prestata per una durata inferiore alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria.

Il dipendente avrà diritto al compenso per attività straordinaria, di cui al richiamato art. 17 CCRL 01.08.2002, nonché ad un riposo compensativo pari alle ore effettivamente prestate da usufruirsi nei modi e termini di cui al citato art 17

, comma 7;

Esempio:

dipendente categoria C5 (attuale C2 della Tabella G) che ha svolto 4 ore di prestazione straordinaria diurna (30%) nella giornata di domenica (orario di servizio articolato su 5 giornate lavorative su 7) (*)					
tabellare E bis	IIS	totale	retribuzione oraria	maggiorazione 30%	retribuzione complessiva per 4 ore di straordinario
12.305,29	6.381,22	18.686,51	10,81	3,24	56,23

(*) il dipendente che usufruisce (in quanto avente diritto) ad 1 giornata di riposo compensativo deve recuperare le ore non lavorate (non vi è abbattimento del debito orario).

b) attività straordinaria prestata per una durata pari o superiore alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria.

Il dipendente avrà diritto al compenso di cui al richiamato art. 17 per tutte le ore di straordinario effettivamente prestate (quindi anche se superano la durata convenzionale della giornata lavorativa) ma solo ad una singola giornata di riposo compensativo (anche se le ore effettuate sono in numero, maggiore alla durata convenzionale di una giornata lavorativa).

Si sottolinea che, ai fini dell'usufruzione del riposo compensativo le ore straordinarie utili a tali fini sono solo ed esclusivamente quelle prestate nella giornata di riposo settimanale (generalmente coincidente con la domenica) e non le altre e diverse ore rese in giornate diverse (quali ad esempio il sabato).

In tal senso recita l'art. 35 esplicitamente, asserendo che il diritto al riposo compensativo viene riconosciuto solo a fronte di prestazioni rese nel giorno di "... riposo settimanale" e solo a fronte di una prestazione lavorativa straordinaria pari o superiore alla durata convenzionale di una giornata lavorativa.

In merito si è pronunciata una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ha, reiteratamente, asserito che, in ipotesi di adozione della cosiddetta settimana corta, ossia la concentrazione della settimana

lavorativa mediante redistribuzione in cinque giorni, anziché in sei, dello stesso numero complessivo di ore lavorate, il sesto giorno non lavorato non può essere considerato festivo, ne rappresenta un giorno di riposo aggiuntivo, ma costituisce una giornata lavorativa a zero ore per effetto della concentrazione in essa di frazioni delle normali pause giornaliere di lavoro relative agli altri cinque giorni. (Cass.Sez. Lav. 21 aprile 1986 n. 2798; Cass Sez Lav. 9 ottobre 1985 n. 4901; Cass. Sez. Lav. 11 giugno 1985 n.3495).

Questo in quanto, in consonanza con il precetto generale inderogabile dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 36 cost., ai prestatori di lavoro è attribuito un solo giorno di riposo settimanale che in alcun modo può essere assimilato ai giorni di riposo derivanti dall'articolazione dell'orario di lavoro su 5 anziché 6 giornate (settimana corta) essendo tali ultimi non giornate di festività ma, altresì, giornate sottratte al lavoro (non lavorativa) e, tuttavia, da ricomprendersi nella prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, (giornata lavorativa a zero ore) "... essendo le ore di cui si compongono di lavoro ordinario e diventato riposo perché già lavorate nei giorni precedenti ...". (ex multis Cass. 23.4.1985 n. 2689; Cass. Sez. lav. 10.8.2004, n. 15435; Cass. Sez. Lav. 05.08.2003, n. 11827).

Le ore di straordinario prestate, sempre in occasione di consultazione referendarie o elettorali, sia in giornate diverse da quella di riposo settimanale dovranno essere retribuite nei modi e termini di cui all'art. 17 CCRL. 01.08.2002 considerandoli fatto che, ove il prestatore sia chiamato a rendere la propria attività nella giornata lavorativa a zero ore tale attività non può essere considerata "... a nessun effetto giuridico, quale attività prestata in giornata festiva" (Cass. 23.04.1985, n. 2689 e Cass. 2.12.1998, n. 12224 e Cass. 10.02.2000, n. 1486). Per cui, la maggiorazione applicata dovrà essere conseguente alla natura della prestazione resa (e comunque non potrà essere considerata prestazione straordinaria festiva).

Esempio:

dipendente categoria C5 (attuale C2 della Tabella G) che ha svolto 10 ore di prestazione straordinaria diurna (30%) nella giornata di domenica (orario di servizio articolato su 5 giornate lavorative su 7) (*)					
tabellare E bis	IIS	totale	retribuzione oraria	maggiorazione 30%	retribuzione complessiva per 10 ore di straordinario
12.305,29	6.381,22	18.686,51	10,81	3,24	140,58

(*) il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo pari a 1 giornata lavorativa di 7 ore e 12 minuti, con recupero del debito orario, anche se la prestazione straordinaria è superiore (in quanto le ore di riposo sono state interamente retribuite)

dipendente categoria C5 (attuale C2 della Tabella G) che ha svolto 4 ore di prestazione straordinaria diurna (15%) nella giornata di sabato e 10 ore di prestazione straordinaria diurna (30%) nella giornata di domenica (orario di servizio articolato su 5 giornate lavorative su 7) (*)						
tabellare E bis	IIS	totale	retribuzione oraria	maggiorazione 15%	maggiorazione 30%	retribuzione complessiva per 14 ore di straordinario
12.305,29	6.381,22	18.686,51	10,81	1,62	3,24	190,33

(*) il dipendente ha diritto, in tale ipotesi, ad un riposo compensativo pari a 1 giornata lavorativa di 7 ore e 12 minuti, con recupero del debito orario, anche se la prestazione straordinaria è superiore (in quanto le ore di riposo sono state retribuite per intero)

In entrambi i casi, come si evince, il riposo compensativo non diminuirà la prestazione lavorativa ordinaria dovuta da parte del lavoratore nei confronti dell'Ente (debito orario).

Infatti premesso che, affinché la prestazione resa dal dipendente venga retribuita ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 17, (comma 7 in specie) CCRL 01.08.2002 e 35 CCRL 26.11.2004, supra richiamati, si deve essere in presenza di prestazione straordinaria ovvero resa oltre l'orario normale di lavoro (art. 1, comma 2, lett. c, del Dlgs. 66/2003) stabilita, contrattualmente, in 36 ore settimanali.

Ne consegue che quanto reso oltre l'orario di lavoro non diminuisce l'obbligazione assunta dal prestatore di lavoro nei confronti del rispettivo datore e quantifica nelle ordinarie 36 ore settimanali.

Il riconoscere, a contrario, una decurtazione dell'orario settimanale a fronte della usufruzione della giornata di riposo compensativo, oltre a violare il chiaro tenore letterale dei richiamati disposti, determinerebbe una violazione delle disposizioni contrattuali in materia di:

- normale orario di lavoro (36 ore settimanali) che il prestatore è tenuto a rendere nella settimana in cui usufruisce del riposo compensativo (non svolgendo 36 ore settimanali ma un numero inferiore viola l'art. 17 CCNL 6/7/95);

- nozione di retribuzione giornaliera resa dall'art. 21, CCRL 26.11.2004, e dalle tabelle economiche in appendice allo stesso contratto, in quanto nel mese in cui si svolge attività straordinaria lo stesso dipendente verrebbe ad essere retribuito, in busta paga, a fronte del numero di giornate lavorative rese, per un ammontare complessivo pari ad una giornata in più (il prestatore, compensando la giornata in cui svolge attività referendaria o elettorale con una giornata di riposo, lavora complessivamente un solo giorno ma ottiene un trattamento economico mensile superiore a quello contrattualmente previsto).

Considerando che per dottrina e giurisprudenza costante è principio generale del pubblico impiego quello secondo cui dalla natura sinallagmatica del rapporto deriva, che il diritto al trattamento economico matura insieme all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa in favore dell'amministrazione (Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 821 del 14 novembre 1991) diversa applicazione contrattuale non risulta ammissibile.

Né il fatto che il prestatore svolga per la settimana di riferimento una prestazione complessiva superiore alle 36 ore ordinarie può essere considerata violazione delle vigenti disposizioni normative in materia atteso che l'orario settimanale, sia in presenza sia in assenza di contrattazione applicabile, solo nel caso in cui si superi il limite normativo delle 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi (art. 4, commi da 1 a 3 del dlgs. 66/2003).

Ad ogni buon conto si reputa conforme alla *ratio* delle vigenti disposizioni contrattuali, ivi richiamate, la prassi secondo cui, previo accordo tra le parti, le stesse possano convenire, di corrispondere a favore del prestatore, la sola maggiorazione della retribuzione oraria prevista dall'art. 35 CCRL 26.11.2004 (e non la retribuzione oraria tabellare) a fronte di una giornata di riposo compensativo con diminuzione del debito orario qualora sussistano i presupposti di cui al richiamato art. 35 (ovvero attività prestata in giorno festivo e per l'intera durata di una giornata lavorativa convenzionale).

Esempio:

dipendente categoria C5 (attuale C2 della Tabella G) che ha svolto 4 ore di prestazione straordinaria diurna (15%) nella giornata di sabato e 10 ore di prestazione straordinaria diurna (30%) nella giornata di domenica (orario di servizio articolato su 5 giornate lavorative su 7) e richieda la compensazione (*)						
tabellare E bis	IIS	totale	retribuzione oraria	maggiorazione 15%	maggiorazione 30%	retribuzione complessiva per 6 ore e 48 minuti di straordinario (di cui 4 ore prestate il sabato che non concorrono al riposo compensativo pagate integralmente)
12.305,29	6.381,22	18.686,51	10,81	1,62	3,24	112,47

(*) il dipendente in tale ipotesi ha diritto ad 1 giornata di riposo compensativo con diminuzione di debito orario. Alla stessa stregua, può essere convenuto tra le parti il recupero delle ore di straordinario prestate (ove prestate per un ammontare complessivo inferiore alla durata convenzionale della giornata lavorativa) con diminuzione di debito orario in occasione di consultazioni referendarie ed elettorali a fronte della sola corresponsione della maggiorazione oraria.

Esempio:

dipendente categoria C5 (attuale C2 della Tabella G) che ha svolto 4 ore di prestazione straordinaria diurna (30%) nella giornata di domenica (orario di servizio-articolato su 5 giornate lavorative su 7) e richieda la compensazione (*)					
tabellare E bis	IIS	totale	retribuzione oraria	maggiorazione 30%	retribuzione complessiva per 4 ore di

					straordinario
12.305,29	6.381,22	18.686,51	10,81	3,24	12,98

(*) il dipendente ha diritto a 4 ore di riposo compensativo con diminuzione del debito orario settimanale.

Tale alternativa, ancorché non esplicitata dal contratto, mantiene inalterato il contenuto sostanziale del rapporto obbligatorio tra prestatore e datore di lavoro, sotto il profilo della quantificazione dei costi e del contenimento della spesa pubblica, e, per cui, non è da considerarsi in contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali ivi richiamate.

3. Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale che presti attività straordinaria in occasione di consultazioni elettorali o referendarie

Per quanto concerne il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale (e solo a questi) l'art. 35, comma 2, dispone il riconoscimento di una peculiare disciplina per quanto concerne le percentuali di compenso aggiuntiva spettante (che si ravvedono nelle percentuali indicate sub. art. 35, comma 2, lett. a, b, c e comma 3) nonché una diversa base di calcolo determinata non dalle voci economiche di cui all'art. 17 CCR 01.08.2002 bensì dalla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 21, comma 2, lett. d) del CCRL 26.11.2004, da calcolarsi su base mensile rispetto alle giornate di prestazione straordinaria.

In tale caso confluiscono all'interno della base di calcolo non solo le voci di cui all'art. 17 comma 4 CCRL 01.08.2002 ma, altresì, tutte le voci accessorie e le indennità con la sola esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo ovvero a titolo di missione fuori sede o trasferimento.

Per quanto concerne il diritto al riposo compensativo nonché le modalità di usufruzione dello stesso da parte del personale a tempo parziale orizzontale, stante la lettera dell'art.6, comma 1 ("al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno"), vige quanto reso supra per il personale a tempo pieno.

È opportuno sottolineare che, stante quanto riportato nella lettera dell'art. 35, comma 3 CCRL 26.11.2004 la percentuale di maggiorazione nella misura unica del 50% è da corrispondere limitatamente al numero di ore di prestazione straordinaria rese in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del CCRL 25.07.2001.

Per le ore di straordinario elettorale rese dal personale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del CCRL (non eccedenti o pari al 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese) trovano applicazione le maggiorazioni di cui all'art. 35, comma 2 lett. a), b) e c).

4. Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che presti attività straordinaria in occasione di consultazioni elettorali o referendarie

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che svolga attività straordinaria oltre la concorrenza del normale orario di lavoro (sino alla concorrenza del normale orario di lavoro la prestazione resa è definita non straordinario bensì lavoro aggiuntivo), trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina di cui all'art. 17 del CCRL 01.08.2002 (come esplicitato ivi sub. punto 1) nonché, per quanto concerne il diritto al riposo compensativo, quanto reso sub. 2 della presente circolare. (art. 6, comma 1 CCRL 25.11.2001).

5. Personale incaricato di posizioni organizzative

Attesa l'esplicita disposizione in merito resa dall'art. 35, comma 1, ultima locuzione, limitatamente alle prestazioni straordinarie rese in occasione di consultazione elettorali e referendarie, il personale incaricato di posizioni organizzative ha diritto al medesimo trattamento economico previsto per gli altri dipendenti ancorché le prestazioni rese dallo stesso incaricato non eccedano il limite contrattuale delle 120 ore annue.